



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

Prot. n. DDA/0001521 del 19 giugno 2015

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo alla istanza DDA/412 ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Procedimento n. 169/DDA/AR).

Con istanza n. DDA/412 e relativi allegati, acquisita con prot. n. DDA/0001419 del 10 giugno 2015, è stata segnalata dal signor Gianfranco Giardina, in qualità di legale rappresentante del titolare del diritto (l'impresa Scripta Manent Servizi Editoriali srl) la presenza, sul sito internet <http://www.chimerarevo.com/> alla pagina <http://www.chimerarevo.com/hardware/guida-dlna-airplay-miracast-chromecast-164489/> di un'opera di carattere editoriale, denominata “*DLNA, AirPlay, Miracast, Chromecast: come funzionano*”, di cui lo stesso si dichiara autore, diffusa in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633. Secondo quanto rappresentato dal soggetto istante, l'opera originale è presente all'url <http://www.dday.it/redazione/11475/dlna-airplay-miracast-chromecast-e-la-condizione-dei-contenuti.html>. Nell'ambito del proprio potere di riqualificare l'istanza pervenuta, quest'Autorità ritiene di considerare la presente opera come letteraria.

Dalla visione del sito oggetto di istanza risulta che, alla pagina internet sopraindicata, è effettivamente presente l'opera oggetto di istanza, qualificabile di carattere letterario ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. p), del Regolamento in oggetto e diffusa in presunta violazione degli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, n. 1), 12, 13 e 16 della legge n. 633 del 1941.

Dalle verifiche effettuate risulta altresì, quanto segue:

- il nome a dominio risulta registrato verosimilmente dalla società PDR LTD., l'indirizzo di posta elettronica disponibile è *abuse-contact@publicdomainregistry.com*, per conto di Privacy Protection Service INC, specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, con sede a Nobby Beach, Queensland; l'indirizzo di posta elettronica disponibile è *contact@privacyprotect.org*; sul sito è reperibile l'indirizzo di posta elettronica *info@chimerarevo.com*;
- i servizi di *hosting* e i *server* impiegati risultano verosimilmente afferenti alla società Ovh Sas, con sede a Roubaix, Francia; l'indirizzo di posta elettronica indicato è *abuse@ovh.net*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata, e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento in oggetto.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, il gestore del sito internet <http://www.chimerarevo.com/> e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso all'opera oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC ddi@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse via PEC all'indirizzo ddi@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/412**” all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione del dott. Angelo Rovati, funzionario responsabile del procedimento, entro il termine di **cinque** giorni lavorativi dalla ricezione della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **trentacinque** giorni lavorativi, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 8, comma 6, del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 29 luglio 2015**.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore